



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

2

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 3 marzo 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 6 febbraio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 2/02/2026, pervenuto in pari data, prot.n.618, della Savona Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Dario Ermellino, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Ligure, assunto nella riunione del 28 gennaio 2026, Comunicato C/8/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, girone 1, Savona Rugby ASD v CFFS Vespe Cogoleto Rugby, disputata in data 25/1/2026, ha inflitto al Sig. Marco Bernat, giocatore e tesserato della stessa associazione reclamante, la squalifica di cinque settimane (dal 26/1/2026 al 1/3/2026 compresi), di cui tre settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett.k), (spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), e la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

FAT T O

Il Savona Rugby ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha proposto reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe deducendo che il giocatore Sig. Marco Bernat non avesse impattato l'avversario con la spalla e a supporto di ciò ha allegato un video dell'azione che ha dato origine alla sanzione.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La predetta associazione, inoltre, ha eccepito che in occasione della azione oggetto del reclamo l'arbitro avesse la visuale coperta dal giocatore n. 15 del Savona Rugby, precisando che questa circostanza sarebbe stata confermata dallo stesso arbitro nel colloquio avuto a fine partita.

La reclamante ha anche evidenziato che il giocatore del Cogoleto oggetto dell'antigioco, subito dopo la presunta spallata, si fosse tranquillamente rialzato e che non vi erano state reazioni, gesti di protesta o preoccupazioni da parte dei suoi compagni di squadra, come avviene invece di solito nei casi in cui si verificano infrazioni del regolamento; solo successivamente il giocatore del Cogoleto era stato invitato da un suo compagno di squadra a sedersi, richiamando l'attenzione dell'arbitro che, all'esterno del campo, avrebbe poi seguito le cure mediche prestate al giocatore con la presenza del Dirigente del Cogoleto.

Per tali ragioni, la difesa del Savona Rugby ASD ha chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e, quindi, la revoca della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/2/2026, comunicata in pari data, fissava la data del 6 febbraio 2026 per la camera di consiglio, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, collegati da remoto su piattaforma Zoom, l'associazione Savona Rugby, in persona del presidente Sig. Dario Ermellino, nonché l'Avv. Fabio Pennisi, Procuratore Federale, e l'Avv. Beatrice Morabito, segretaria della stessa Procura. Il Presidente Ermellino illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

Il Procuratore Federale rilevava che l'infrazione sanzionata era stata vista dal direttore di gara, come risulta dal referto in atti e che, quindi, non appariva possibile visionare il video prodotto dal sodalizio reclamante.

Terminati gli interventi del Presidente della Savona Rugby ASD e della Procura Federale, il Collegio decideva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire sui fatti oggetto del reclamo il direttore di gara, Sig. Letterio Scopelliti, il quale forniva i chiarimenti che sono precisati nella parte motiva.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una spallata data alla testa di un avversario, che sarebbe stata effettuata dal Sig. Marco Bernat nel corso della gara del Campionato di serie C, Savona Rugby ASD vs Vespe Cogoletto Rugby ASD, disputata il 25 gennaio 2026.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la reclamante ha allegato alla propria impugnazione una ripresa video che, tuttavia, stante il disposto dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, non può essere visionata, né presa in considerazione da questo organo giudicante, dal momento che il video riguarda un fatto commesso durante le fasi di gioco da soggetti partecipanti agonisticamente alla gara, rilevato dagli ufficiali di gara, come risulta dal referto, e che, comunque, non rientra in nessuna delle altre ipotesi previste dal sopra citato articolo per l'ammissione della prova video.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di prova privilegiata.

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Letterio Scopelliti, nel proprio referto, riferendosi all'azione del Sig. Marco Bernat, ha scritto: *"In un'azione di gioco abbastanza veloce nei pressi della touche, effettua un tentativo di placcaggio a spalla chiusa. Con la stessa colpisce l'avversario al volto procurandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Quest'ultimo è stato costretto ad abbandonare il campo"*.

Lo stesso Sig. Scopelliti è stato sentito dalla Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, fornendo i seguenti chiarimenti: *"Eravamo quasi sulla linea di touche, c'è stato un rimbalzo di palla che è caduta in avanti e il giocatore del Cogoletto prova a raccogliere il pallone mentre il giocatore del Savona con la maglia n.9 va a chiudere di spalla sul giocatore che stava per rimettersi in piedi. Il giocatore finisce a terra e io vedo chiaramente la chiusura della"*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

spalla contro il giocatore. Quindi, intenzionalmente il 9 va a colpire l'avversario. E poi vedo il risultato del contatto. Ho dato inizialmente il giallo. Poi ho visto che evidentemente mi sono sbagliato perché, praticamente, il ragazzo non riusciva più a restare in piedi, cioè si è accasciato sul terreno, gli grondava il sangue dal naso, aveva un dolore alla guancia. Evidentemente questo colpo di spalla che ho visto io è andato a buon fine. E quindi il ragazzo non ha più continuato, lamentava pure giramenti di testa. Quindi ho chiamato i due capitani, ho chiamato anche il ragazzo e gli ho dato il rosso. Era chiaro che il colpo ha fatto danno al ragazzo; infatti, il ragazzo espulso non ha proferito parola, non ha detto niente, ha accettato le mie parole". Alla domanda se da quando ha visto l'episodio a quando ha comminato il cartellino rosso, la valutazione l'abbia fatta personalmente, risponde: "Sì, certo. Non avevo assistenti con cui potevo confrontarmi".

Alla domanda, della Procura Federale, se lui la spallata sul volto del ragazzo l'abbia effettivamente vista, in considerazione che a quanto dichiarato sarebbe stata frutto di una deduzione successiva, risponde: *"Io ho visto chiaramente la spallata con l'intenzione di andare a colpire l'avversario. Questa l'ho vista sicuramente. Ho anche visto quello che era accaduto dopo. Quindi, l'intenzione di andare a colpire l'avversario c'è. Poi, non so se nel ricorso loro hanno presentato... Il presidente mi ha chiamato dicendomi che avevano visto il video e che la spallata non si vede. In realtà nel video si vede il momento in cui lui chiude la spalla e va a colpire l'uomo".*

Alla domanda su quale parte del corpo abbia colpito con la spallata, e se abbia visto l'impatto, risponde: *"Per me dalla spalla in su. Nel movimento è stato veloce, però chiudeva la spalla e andava nella parte superiore del corpo. Io sì, ho visto l'impatto".*

Ciò posto, il Collegio osserva che la reclamante, come unico motivo di ricorso, riporta la circostanza per la quale il giocatore destinatario della sanzione non avrebbe impattato l'avversario con la spalla; tuttavia, alla luce dei fatti e degli atti di causa e delle risultanze dell'audizione del direttore di gara Sig. Letterio Scopelliti, la Corte valuta che l'eccezione proposta dalla reclamante non sia stata provata, mentre appare confermata dal direttore di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

gara, audito dalla Corte, la dinamica che ha portato alla redazione del referto di gara ed alla successiva sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

Il Collegio, inoltre, osserva che sia l'infrazione della "spallata" contestata, che eventualmente quella del "placcaggio pericoloso" di cui all'art. 27/1, lett. s) del Regolamento di Giustizia, hanno come minimo edittale la squalifica di due settimane; pertanto, considerato che nel caso di specie l'impatto è stato di una certa gravità che ha determinato anche delle conseguenze nel giocatore oggetto dell'antigioco, nonché della riscontrata circostanza aggravante specifica e della recidiva, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, la Corte ritiene adeguata alla fattispecie la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 27/1 lett. k) (spallata) e lett. s) (placcaggio pericoloso) e art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Ligure impugnato con cui il Sig. Marco Bernat, giocatore e tesserato della Savona Rugby ASD, è stato sanzionato con la squalifica di cinque settimane (dal 26/01/2026 al 1/03/2026 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 6 febbraio – 3 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro